

CAMERA DEI DEPUTATI

N.452

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011 (452)

(articolo 306, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni)

Trasmesso alla Presidenza il 14 marzo 2012

Il Ministro della difesa

- VISTO il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e, in particolare:
- a) l'articolo 306, comma 2, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto, e che in tale piano sono altresì indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;
 - b) l'articolo 231, il quale prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti alloro servizio diretto e funzionale;
 - c) gli articoli da 278 a 294, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio;
 - d) l'articolo 297, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
 - e) l'articolo 306, comma 3, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali della Difesa per la realizzazione del citato programma pluriennale;
- VISTO il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e, in particolare, l'articolo 332, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008 (registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2010, Reg. n. 4, Fg. n. 77);
- VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010, Reg. n. 8, Fg. n. 325);
- RAVVISATA la necessità di predisporre i piani di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa negli anni 2010 e 2011;
- VISTA la variazione percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, al netto dei consumi dei tabacchi, registratasi nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;
- VISTI i pareri favorevoli delle Commissioni difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data _____ e _____

DECRETA:

ART.1

(Patrimonio abitativo)

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 279, comma 1, lettere a), b), e c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito "Codice", in dotazione al 1° gennaio 2011 e al 1° gennaio 2012, è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente nell'entità e nelle tipologie riportate nell'allegato 1.
2. Gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 306, commi 2 e 3, del Codice, sono indicati nell'allegato 2.
3. Il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, con i decreti del Ministro della difesa 28 gennaio 2010 e 23 giugno 2010, concernenti, rispettivamente, il piano di gestione per l'anno 2008 e per l'anno 2009, è sviluppato nell'allegato 3.
4. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto.

ART.2

(Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni)

1. Gli utenti di alloggi AST non aventi più titolo alla concessione, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale, se il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera i seguenti importi, comprensivi della variazione percentuale dell'indice ISTAT per gli anni 2010 e 2011:
 - a) euro 40.810,22, incrementati di euro 1.279,74, per ogni familiare a carico oltre il terzo, per l'anno 2011;
 - b) euro 41.912,10, incrementati di euro 1.314,30, per ogni familiare a carico oltre il terzo, per l'anno 2012.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'utente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e altresì che lo stesso nucleo non è proprietario di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.
3. Possono, inoltre, mantenere la conduzione degli alloggi delle categorie ASI, AST e ASGC, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprende un portatore di handicap grave, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. I coniugi superstiti o altro familiare già convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimane inalterato il loro stato civile.
5. Ai coniugi superstiti non legalmente separati o ad altro familiare di primo grado convivente del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, utenti di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI), si applicano le disposizioni del presente articolo finché rimane inalterato il loro stato civile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

SITUAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO

ENTITA' ED UTILIZZO

ANNO 2010

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	25	13	9	47
ASI	1.944	1.893	3.708	7.545
AST	8.179	474	812	9.465
ASGC	188	329	1	518
TOTALE	10.336	2.709	4.530	17.575

ANNO 2011

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	24	13	9	46
ASI	2.254	1.893	3.720	7.867
AST	7.820	474	792	9.086
ASGC	185	329	1	515
TOTALE	10.283	2.709	4.522	17.514

SITUAZIONE COMPLESSIVA ALLOGGI DI SERVIZIO
ALLOGGI NON PIU' UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI

ANNO 2010

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASI	224	218	423	865
AST	2.326	315	271	2.912
ASGC	36	6	0	42
TOTALE	2.586	539	694	3.819

ANNO 2011

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASI	224	215	416	855
AST	2.326	318	270	2.914
ASGC	36	6	0	42
TOTALE	2.586	539	686	3.811

SITUAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO

ALLOGGI NON PIU' UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI

RAFFRONTO PIANI ANNUALI PER GLI ANNI 2008,2009,2010 E 2011

ALLOGGI	SME				SMM				SMA				TOTALE			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
ASI	151	0	73	0	186	10	22	0	167	249	0	0	504	259	95	0
AST	2.154	0	172	0	208	0	107	0	221	49	0	0	2.583	49	279	0
ASGC	30	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	36	0	6	0
TOTALE	2.335	0	251	0	400	10	129	0	388	298	0	0	3.123	308	380	0

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa negli anni 2010 e 2011.

Il decreto, in applicazione dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con indicazione:

- a) del numero complessivo degli alloggi, nonché del loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata, con riferimento al patrimonio alloggiativo in dotazione negli anni 2010 e 2011 (allegato 1 del provvedimento);
- b) del numero degli alloggi non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali, distinti per Forza armata e tipologia di alloggi (allegato 2 del provvedimento), individuato anche ai sensi dell'articolo 306, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010;
- c) del confronto tra i piani annuali del 2010 e 2011 con quelli precedenti, relativi agli anni 2008 e 2009;
- d) dei parametri di reddito per il mantenimento degli alloggi AST in conduzione da parte del personale non abiente con riferimento al 2011 e 2012, incrementati degli indici ISTAT di riferimento per gli anni 2010 e 2011.

Il provvedimento è proposto al preventivo parere parlamentare ai sensi del citato articolo 306, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012 n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, con cui è stata ripristinata la originaria disposizione di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Si segnala che il decreto concernente il piano di gestione riferito al patrimonio alloggiativo in gestione nell'anno 2010, nel mese di marzo 2011 è stato trasmesso preventivamente, dando comunicazione del correttivo in corso, ai Presidenti di Camera e Senato, i quali hanno comunicato di non ritenere possibile, ai sensi del testo allora vigente del citato articolo 306, dare seguito alle richieste di parere inviate e che, comunque, il testo del provvedimento era stato trasmesso, per conoscenza, alle Commissioni competenti.

In relazione a quanto sopra, è stato, conseguentemente determinato dall'Autorità politica pro-tempore di adottare quel decreto dopo l'avvenuta modifica del Codice, per adottarlo previo parere parlamentare, corrispondentemente all'originaria formulazione della norma, che si è inteso reintrodurre nell'ordinamento, ed in considerazione che il termine del 31 marzo previsto dal citato articolo 306 è un termine "ordinatorio" e non

“perentorio”, nonché constatando che già in passato tali decreti più volte sono stati adottati in data successiva e che, nel 2008, è stato adottato un solo decreto per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Nella predisposizione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, dei pareri resi dalle Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e del Senato sul piano di gestione per l'anno 2010, con particolare riguardo ai dati da inserire negli allegati.

Nelle premesse sono indicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative d'interesse, tra le quali, in particolare:

- il citato articolo 306, comma 2, del Codice, che disciplina la predisposizione del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa;
- l'articolo 231 del Codice, che prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;
- gli articoli da 278 a 294 del Codice, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio;
- l'articolo 297 del Codice, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
- l'articolo 306, comma 3, del Codice, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali della Difesa per la realizzazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;
- l'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio;
- il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010, recante il “Piano di gestione del patrimonio abitativo per l'anno 2008”;
- il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il “Piano di gestione del patrimonio abitativo per l'anno 2009.”

Per quanto concerne i singoli articoli del provvedimento, si evidenzia quanto segue.

All'articolo 1, comma 1, viene quantificato e suddiviso il patrimonio complessivo abitativo, riportato nell'allegato 1.

In tale allegato è indicato il numero globale degli alloggi di servizio della Difesa in dotazione al 1° gennaio 2011 e al 1° gennaio 2012, suddiviso per tipologia e Forza armata, pari a complessive 17.575 unità abitative al 1° gennaio 2011 e 17.514 al 1° gennaio 2012. Il patrimonio abitativo globale è composto da alloggi di servizio appartenenti alle seguenti categorie: ASIR – alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza; ASI – alloggi di servizio connessi con l'incarico; AST – alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari; ASGC – alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

In ordine alla situazione complessiva degli alloggi:

- a) rispetto a quanto recato dal piano annuale per l'anno 2009, la dotazione dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare presenta una variazione, in diminuzione, di 919 unità rispetto a quanto recato dal piano annuale per l'anno 2009, conseguente al trasferimento dal demanio pubblico dello Stato – ramo difesa – aeronautica al demanio della Regione Siciliana dei beni siti nell'ex aeroporto militare "Vincenzo Magliocco" di Comiso (RG), di cui al decreto in data 14 dicembre 2010 del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
- b) rispetto al piano per l'anno 2010:
 - 1) la dotazione dello Stato maggiore dell'Esercito presenta una variazione in diminuzione pari 53 unità, conseguente a provvedimenti di revoca, o di cessione all'Agenzia del demanio, alla Regione Friuli Venezia – Giulia, e a una società privata;
 - 2) la dotazione dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare presenta una variazione, in diminuzione, di 8 unità, derivante da cessioni alla Regione Sardegna e a una società privata.

Al comma 2, viene quantificato il numero globale degli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 306, commi 2 e 3, del Codice, pari a 3.819 unità abitative nel 2010 e 3.811 nel 2011. La variazione è dovuta alle avvenute citate cessioni dell'Aeronautica militare. L'allegato 2 reca i valori numerici distinti per Forza armata e tipologia di alloggio.

Al comma 3 è previsto il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, con i decreti ministeriali del 28 gennaio 2010 e del 23 giugno 2010, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per l'anno 2008 e per l'anno 2009, che è sviluppato nell'allegato 3.

All'articolo 2, comma 1, sono stabilite le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST).

In particolare, il limite di reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, per il mantenimento dell'alloggio, è fissato:

- a) per l'anno 2011, in euro 40.810,22 (aggiornato della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2010, pari allo 1,6 % accertato dall'ISTAT) e incrementato di euro 1.279,74 (aggiornato della stessa variazione percentuale), per ogni familiare a carico oltre il terzo, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale;
- b) per l'anno 2012, in euro 41.912,10 (variazione pari al 2,7% del citato indice dei prezzi rispetto all'anno 2011), incrementato, corrispondentemente, di euro 1.314,30 per ogni familiare a carico oltre il terzo.

Ai sensi del comma 2, possono, inoltre, mantenere la conduzione dell'alloggio gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.

Al comma 3, si prevede che i vedovi o altro familiare già convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza

armata, con decretazione ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico, abbia concesso proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimanga inalterato il loro stato civile. Ciò al fine di mantenere il medesimo canone applicato agli utenti in titolo anche ai vedovi, o ad altro familiare già convivente, del personale militare deceduto. Ai sensi del comma 4, le disposizioni dell'articolo 2 del decreto si applicano ai vedovi non legalmente separati o ad altro familiare di primo grado convivente del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio nell'ipotesi in cui siano utenti di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI) e finché rimanga inalterato il loro stato civile. La norma consente al predetto personale di conservare la conduzione dell'alloggio, al fine di salvaguardare i familiari del personale deceduto in servizio e per causa di servizio.

CASADIRITTO